

Speciale giovani

(dalla pag. precedente)

entro il 30 luglio di ciascun anno, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori, promuovendo a tal fine anche studi di rilevazioni sistematiche del mercato del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonché alla conseguente dinamica della professionalità e ai relativi riflessi sulla domanda di lavoro. In particolare, la commissione regionale per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale e alla situazione locale del mercato del lavoro, potrà assumere compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

Art. 30

Nei programmi di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge, dovranno essere previsti criteri perequativi per assicurare la distribuzione delle assunzioni del territorio di ciascuna provincia, in riferimento alle disposizioni del secondo comma dell'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31

Al fine di disporre di adeguati elementi di conoscenza sulla situazione del mondo del lavoro nella Regione, in riferimento allo stato dell'occupazione, della disoccupazione e della sottooccupazione, avuto riguardo anche alle zone, alle categorie, all'età, al sesso, alla qualificazione, nonché in riferimento alle prospettive e alle dinamiche delle forze del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, previa delibera della Giunta regionale, a stipulare convenzioni con istituti universitari o enti specializzati, fino ad un ammontare complessivo di lire 100 milioni, per l'effettuazione di studi volti alla rilevazione e alla valutazione degli elementi suddetti.

Art. 32

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il triennio 1978-1980, la spesa complessiva di 66 mila milioni, di cui lire 6 mila 705 milioni per l'anno finanziario 1978, ripartita come segue:

- art. 7, lire 400 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;
- art. 8, primo comma, lire 100 milioni di cui 5 milioni per il 1978;
- art. 8, terzo comma, lire 300 milioni di cui lire 100 milioni per il 1978;
- art. 10, n. 2, art. 13, n. 1, art. 15, lett. a, lire 20 mila milioni di cui lire 2 mila milioni per il 1978;
- art. 10, numeri 3 e 4, e art. 13, numeri 2, 3 e 4, lire 9 mila milioni, di cui lire 500 milioni per il 1978;
- art. 16, lire 200 milioni di cui lire 50 milioni per il 1978;
- articoli 18, 19 e 20, lire 10 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;
- art. 22, lire 8 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;
- art. 23, lire 8 mila milioni di cui lire mille milioni per il 1978;
- art. 25, lire 9.900 milioni di cui lire 900 milioni per il 1978;
- art. 31, lire 100 milioni per il 1978.

Le somme previste per le finalità dell'art. 10, numeri 3 e 4, e dell'art. 13, numeri 2, 3 e 4, sono versate all'IRCAIC ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 33

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, incrementato a norma dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119.

Agli oneri ricadenti nel biennio 1979-1980 che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a norma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvederà con parte delle entrate della Regione.

Art. 34

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Scadenario e impegni della legge, 37

Promemoria per i giovani

Come si può facilmente rilevare la legge regionale — al pari della 285 — si ricollega ad altre importanti leggi, alcune già varate (come per es. la n. 78 sul turismo e la n. 80 sui beni culturali), altre da emanare (soprattutto quella sulla concessione delle terre incolte che deve attuare in Sicilia la legge-quadro nazionale); e tende a finalizzare gli interventi da esse previsti all'obiettivo dell'incremento dell'occupazione giovanile. La legge regionale richiede anche, per la sua attuazione, l'iniziativa dei suoi destinatari: la Regione, i Comuni, le organizzazioni sindacali e le associazioni cooperative sono in diverso modo chiamati ad una serie di adempimenti da cui dipende in molti casi l'avvio in concreto degli interventi previsti nella legge.

Si è ritenuto opportuno pertanto far seguire al testo commentato della legge un sintetico promemoria di questi adempimenti: con l'intento di fornire uno «scadenario» all'iniziativa di lotta dei giovani disoccupati, delle leghe e delle cooperative, impegnati nei prossimi mesi per dare rapida attuazione alla legge e utilizzazione tutti gli spazi che essa apre.

GLI ADEMPIMENTI DEL GOVERNO REGIONALE E DEI COMUNI

1) Censimento delle terre demaniali e patrimoniali che possono essere immediatamente concesse in godimento alle cooperative di giovani.

Secondo quanto stabilisce l'art. 3 della legge regionale, entro il 31 dicembre 1978 il Presidente della Regione dovrà pubblicare, in un supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, un elenco delle terre che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, di quelle in disponibilità dell'ESA o dell'Azienda delle Foreste demaniali, indicando separatamente le terre idonee ad una trasformazione produttiva per lo svolgimento di attività agricola e/o zootecnica che possono essere immediatamente concesse in godimento alle cooperative di giovani; e le terre che sono attualmente in godimento in forza di un titolo valido. Solo queste ultime — purché il diritto di chi ne ha attualmente il godimento sia valido, derivando da un contratto o da una concessione amministrativa — sono escluse dalla concessione. La pubblicità di tale censimento deve essere assicurata mediante affissione del supplemento della Gazzetta all'albo di ogni comune, per trenta giorni consecutivi.

Lo stesso adempimento con termine più ridotto — che è di trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, secondo quanto dispone l'art. 4 — è previsto per i Comuni; i quali debbono approvare con delibera consiliare, immediatamente esecutiva, l'elenco dei propri terreni (demaniali e patrimoniali) e di quelli per i quali hanno già iniziato le procedure per lo acquisto, con l'aiuto dei finanziamenti statali e regionali, ai sensi della lettera f) del terzo comma dell'art. 12 della L. n. 352/1976 (terreni destinati all'incremento della produzione foraggera, alla costruzione o miglioramento di attrezzature per la raccolta di foraggi o il ricovero del bestiame, per la coltivazione, sistemazione e miglioramento dei pascoli, ecc.). L'elenco dovrà contenere l'indicazione separata, secondo il criterio sopra ricordato, delle terre libere e di quelle attualmente in godimento. La delibera deve essere trasmessa alla Presidenza della Regione per essere pubblicata con le stesse modalità dettate per il censimento regionale.

La compilazione e pubblicazione di questi elenchi — a livello regionale e comunale — non è condizione perché si possano concedere in godimento le terre alle cooperative di giovani che ne fanno richiesta: la legge regionale prevede esplicitamente all'art. 5 la possibilità, fin d'ora, che le cooperative di giovani presentino domanda e possano ottenere la concessione dei terreni demaniali e patrimoniali della regione e dei comuni attualmente li-

bere; ed obbliga tali enti a motivare l'eventuale rifiuto.

Scopo dei censimenti è quello di aggiornare lo stato di queste terre — la cui consistenza e la cui situazione giuridica sono in molti casi incerte — e, soprattutto, di darne ampia conoscenza fornendo un punto di riferimento specifico, nei singoli territori, ai giovani che intendano utilizzarle. È per questo che la legge regionale prevede una forma di controllo da parte delle cooperative di giovani e di chiunque ne abbia interesse sulla completezza degli elenchi e sulla loro rispondenza alla situazione reale delle terre. Si prevede la possibilità delle cooperative e di chiunque ne abbia interesse di segnalare agli enti proprietari e, per conoscenza al Presidente della Regione, l'esistenza di terreni demaniali o patrimoniali della Regione, dell'ESA, dell'Azienda delle Foreste demaniali, dei Comuni, che non risultano compresi negli elenchi ovvero sono ricompresi tra i terreni che non possono essere concessi in godimento, ma risultano di fatto incolti o mal coltivati. In questo caso gli enti a cui perviene la segnalazione sono tenuti a compiere i necessari accertamenti per provvedere alla eventuale revoca della concessione o alla risoluzione dei rapporti contrattuali, sempreché ne ricorrano le cause previste dalle leggi vigenti.

2) Programma triennale per il censimento dei beni culturali e ambientali.

Secondo quanto dispone l'art. 18 della legge regionale la Regione deve provvedere, avvalendosi dei Comuni, al censimento del patrimonio storico-culturale ed ambientale esistente nel territorio della Regione, ai fini della redazione della Carta Generale dei beni culturali ed ambientali prevista dalla l.r. n. 80 del 1977.

In relazione a questo adempimento l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione deve elaborare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge un programma triennale di attività che contenga i criteri e le direttive per la realizzazione del censimento e la ripartizione territoriale degli interventi e dei fondi previsti. Tale programma dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

I Comuni interessati, cioè quelli inclusi nel programma, sono autorizzati ad assumere con contratti di formazione, secondo le modalità dell'art. 26 della 285, complessivamente 1.000 giovani iscritti nella lista speciale, ovvero a stipulare convenzioni con cooperative di giovani secondo le modalità dell'art. 27 della 285.

L'approvazione del programma triennale nei termini previsti dalla legge regionale è presupposto necessario per questo specifico tipo di intervento dei Comuni. Ma non preclude, ovviamente, la stipula di convenzioni tra Comuni e cooperative di giovani per attività nel settore dei beni culturali e ambientali (secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge) indipendenti dal programma di cui sopra.

3) Programma di iniziative e di interventi nel campo dell'animazione culturale.

Secondo quanto stabilisce l'art. 20 della legge regionale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione deve predisporre entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge un programma di iniziative e di interventi nel campo dell'animazione culturale, elaborato secondo le stesse modalità del programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali.

I Comuni interessati alla realizzazione di tale programma (e cioè inclusi in esso) sono autorizzati ad assumere complessivamente quattrocento giovani iscritti nelle liste speciali mediante contratto di formazione secondo le modalità dell'art. 26 della 285.

Il Presidente della Regione, sempre per

l'attuazione di tale programma, è autorizzato a stipulare convenzioni con cooperative di giovani ai sensi dell'art. 27 della 285. La predisposizione di tale programma non condiziona la stipula di convenzione tra Comuni e cooperative ai sensi dell'art. 22 della legge; ma è presupposto per l'ulteriore assunzione di 400 giovani secondo la ripartizione territoriale indicata all'art. 20.

4) Programma straordinario di formazione professionale.

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore al lavoro e alla Previdenza sociale, previo parere della competente commissione legislativa dell'ARS e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, deve elaborare entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge un programma straordinario di formazione professionale riferito a tutti i settori di intervento della legge regionale nonché a quelli indicati all'art. 25 della stessa legge (che specificano e ampliano, l'ambito dei «servizi socialmente utili» di cui all'art. 26 della 285). Il programma dovrà prevedere la durata dei corsi, il numero dei corsisti per ciascun settore, la ripartizione territoriale e gli enti gestori.

Va sottolineato che la legge prevede la concessione di contributi, riferiti al numero degli allievi, a favore di enti, associazioni, scuole, istituti e imprese che organizzino i corsi di formazione e che dimostrino di possedere adeguate strutture didattico-formative. E che quando la attività formativa si svolge dentro le imprese la Regione debba effettuare i controlli previsti dall'art. 16 bis della 285 e dalla legge regionale n. 24 del 1976.

È inutile sottolineare che la concretezza del programma straordinario per la formazione professionale, la sua possibilità di essere attuato e, soprattutto la sua rispondenza agli obiettivi della riqualificazione dei giovani disoccupati siciliani e della apertura di effettivi sbocchi di lavoro dipende dal fatto che esso sia predisposto in modo tale da rispecchiare la situazione produttiva della Regione nei vari settori e le relative possibilità di sviluppo, tenendo conto del titolo di studio e delle propensioni espresse dai giovani al momento della iscrizione alle liste e dei tipi di cooperative già costituite. Né va trascurato che solo con riferimento a questo sarà possibile distribuire i contributi previsti dalla legge regionale ad enti, associazioni, scuole, istituti e imprese che siano effettivamente in grado di organizzare una proficua attività di formazione.

5) Programmi di assistenza tecnica e finanziaria alle cooperative.

Il Presidente della Regione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, previo parere della competente commissione legislativa dell'ARS, deve predisporre programmi di assistenza finanziaria e tecnica alle cooperative: secondo quanto dispone l'art. 24 bis della 285 tali programmi sono finalizzati alla promozione delle cooperative agricole. La legge regionale, all'art. 26, non fa alcun esplicito riferimento al solo settore dell'agricoltura, sicché nulla impedisce che tali programmi siano formati anche per i settori extragricoli. In questo caso tuttavia occorrerebbe stabilire con quali fondi vadano finanziati i programmi: la mancata destinazione di appositi fondi regionali per la predisposizione di tali programmi infatti permette allo stato attuale di fare riferimento al solo settore dell'agricoltura, per il quale vi sono gli stanziamenti già previsti dalla 285.

L'art. 26 della legge regionale prevede che per la attuazione di tali programmi il Presidente della Regione stipuli con-

(segue a pag. 9)